

Le compagnie o società, se se ne trovano, sono tenute a provvedere e collocare le dette *guide* o *ruotaie* (*rails*) e il resto del *materiale* occorrente ad attuare l'esercizio della strada; salvo a conseguire il rimborso *ad valorem* più tardi, alla scadenza cioè della concessione.

La legge inoltre stabilisce il principio dell'esecuzione successiva d'un'intera rete di strade ferrate in tutto il regno di Francia, onde collegare insieme la capitale colle città più ragguardevoli, e coi confini sì marittimi che continentali, e per tendere agli scali di maggiore traffico, come ai punti strategici più essenziali.

Coteste linee sono indicate nella legge già promulgata e in quelle che debbonsi promulgare al proposito d'ogni linea dai loro punti estremi, e quando gli studi già fatti lo permettono, anche da quelli intermedi.

Il modo e il tempo d'esecuzione è indicato poter essere vario, in ragione delle circostanze.

Per soddisfare alle molte esigenze dei deputati e dei pari, ai quali vuolsi dal potere esecutivo colà usare gran deferenza, si commise il gravissimo errore di dichiarare che l'opera incomincerebbe su varie linee, perciò spartite in più *sezioni*, ciascuna delle quali successivamente viene intrapresa in ragione de' mezzi di cui il pubblico erario può disporre.

La combinazione, nota il lodato autore, parve ingegnosa, perché sembrava rendere assai meno incerto l'avvenire di quelle imprese; perché lascia all'industria privata la libertà di speculare ancora su di esse; perché attribuisce al governo, il quale già dispone d'un'amministrazione speciale ordinata per soprantendere ai pubblici lavori, la cura di eseguire questi della natura e nel modo in cui già è assuefatto a operare.

Con siffatto sistema inoltre la larga intervento dello Stato nella spesa massima concede d'abbreviare la durata delle concessioni, negli altri sistemi taluna *perpetua*, taluna *secolare*, tutte *lunghissime*, mentre permette altresì di ridurre le tariffe de' prezzi di trasporto a quote ben più modiche.

Ma nel fatto dell'esecuzione del celebrato *sistema francese* n'è derivato che la combinazione delle due azioni insieme operanti, governativa cioè e industriale, altro non fa che complicitarle assai; ch'essa rende facile il difetto di proporzioni adeguate nei rispettivi oneri e diritti del governo e degli speculatori; che cotesta facilità è occasione a sorprese e a collisioni, rese così molto più probabili che in altre combinazioni; che è impossibile un perfetto accordo tra i due criteri, amministrativo, cioè, e industriale; quello lento a risolversi e a deci-